



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 1/2024** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Approfondimenti
- Cerco/offro lavoro
- Catasto
- CTU
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Energia
- Fiscale
- LL.PP.
- Sicurezza
- Vigili del Fuoco
- Varie



APPROFONDIMENTI

EDILIZIA

Si allega un PARERE LEGALE relativo ad una SANATORIA EDILIZIO-URBANISTICA di un immobile.

Quesito:

a) la proprietà intende regolarizzare, prevalentemente in ambito BD (Aree ed ambiti a bassa densità con significativa presenza del verde) e in parte in ambito ASI/b (Aree ed ambiti di saturazione dei lotti ineditati interclusi).

b) L'immobile è stato edificato in tempi diversi, l'impianto risulta degli anni '70 e nasce come immobile artigianale (azienda familiare).

- nel 1976 (l'immobile prevedeva il solo piano terra) una parte venne trasformata in abitazione (dei proprietari dell'attività artigianale);

- nel 1979 venne presentata la prima pratica edilizia finalizzata alla realizzazione del piano primo su parte del piano terra preesistente. Tale pratica non venne attuata, ma fu oggetto di alcune varianti;

- nel 1981 venne presentata l'ultima variante che graficamente di massima rispecchia la situazione attuale, ma con un'eccedenza volumetrica rispetto all' autorizzato.

c) Fino alla pratica del 1976, la consistenza dell'area edificabile di proprietà risultava più che doppia rispetto all' attuale, in quanto successivamente, in seguito ad una variante urbanistica, una parte dell'area di proprietà passò a standard e di fatto perse la volumetria residua non impegnata sino al 1976.

Ai fini delle pratiche presentate tra il 1979 e il 1981, venne infatti acquistata la volumetria da un terreno confinante (area che successivamente fu acquisita e oggi risulta all' interno del lotto di proprietà).

d) Nel 1990 e nel 2000 vennero trasferite le aree che persero edificabilità a fine anni '70 e attualmente risultano in un'ambito di trasformazione terziario/commerciale.

Nel 2020 venne trasferita la porzione artigianale; da questo momento la proprietà possiede il solo immobile residenziale con un accessorio in corpo staccato sanato con condono edilizio del 1994.

e) In seguito ai rilievi effettuati si è riscontrato che in corrispondenza di due lati il fabbricato risulta ampliato (di circa 30 cm. per lato) ai piani terra e primo rispetto al progetto.

Non risulta accertabile se tale ampliamento al piano terra risultava eseguito all' epoca dei precedenti interventi.

Inoltre, l'ultima variante relativa al piano primo contiene verifiche urbanistiche errate e di fatto risulta realizzata una volumetria maggiore rispetto al volume acquisito e da dedicare al piano primo.

f) Verifiche urbanistiche effettuate (ai fini della doppia conformità):

- Conformità al 1976: verificata;
- Conformità al 1981: verificabile coinvolgendo una volumetria residua non precedentemente conteggiata;
- Conformità attuale: non risulta possibile la verifica in quanto non avendo a disposizione le aree prima trasformate a standard, poi cedute al Comune e inserendo nella verifica la porzione artigianale ora di proprietà di terzi (ma che faceva parte della costruzione originaria), risulta un'eccedenza dell'edificato di oltre 400 mc.

g) Unico modo per verificare in conformità la volumetria edificata sarebbe quella di poter utilizzare il lotto attuale di proprietà escludendo il fabbricato artigianale, ipotesi che però non collima con la richiesta dell'U.T.C. che richiede la verifica complessiva con il coinvolgimento dei fabbricati realizzati tramite i medesimi titoli e relative aree di pertinenza, che però sono in parte di terzi ed hanno anche cambiato disciplina urbanistica.

Ciò premesso, di seguito il seguente

Parere

1. Lo stato legittimo del fabbricato, ai sensi dell'art. 9 DPR 380/2001, è documentato dal titolo edilizio originario che ha legittimato la sua edificazione e dai successivi titoli conseguiti, anche in sanatoria.

Le differenze quantitative sino al 2% rientrano nella soglia di tolleranza fissata dall'art. 34 bis del T.U.E. e non costituiscono abusi o difformità rilevanti sul piano urbanistico-edilizio.

Si tratta di una franchigia per cui quello che vi rientra va dedotto dall'eventuale eccedenza.

2. Per il rilascio della sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001 e s.m.i., è necessario dimostrare la c.d. doppia conformità:

- iniziale: riferita alla strumentazione e disciplina vigente al momento della realizzazione dell'opera che si intende sanare;

- finale: riferita al strumentazione e disciplina vigente al momento dell'esame della domanda di sanatoria.

Nel caso in esame, è verificata la conformità iniziale.

3. Quella finale, stando a quanto mi è stato rappresentato, è condizionata dalla superficie di riferimento, ovvero dalla c.d. superficie pertinenziale, considerato che quella iniziale considerata per l'edificazione del fabbricato è in parte mutata sia per destinazione che per titolarità.

A tal fine, rileva considerare l'art. 7 delle NTA del Piano delle Regole

art.7 aree pertinentziali degli edifici

1. Gli edifici hanno come pertinenza le aree fondiari e territoriali che, in base agli indici edificatori del P.G.T. e dei precedenti strumenti, hanno consentito la loro realizzazione.

2. Le aree di pertinenza degli edifici:

a. possono essere identificate anche tra quelle ubicate in una diversa proprietà, confinanti con l'area di sedime degli edifici e aventi la stessa destinazione funzionale;

b. in tale caso devono essere asservite mediante atto, contestualmente all'ottenimento del titolo abilitativo all'edificazione, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

3. Le aree di pertinenza si dicono sature quando le opere edilizie hanno utilizzato il massimo della possibilità edificatoria del P.G.T. e di conseguenza non possono essere utilizzate ulteriormente per l'edificazione.

4. Il vincolo di asservimento delle aree decade con la demolizione degli edifici che hanno dato origine all'asservimento o con l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che ne modificano il presupposto.

4. Sulla base di tale norma, o si computano tutte le aree di proprietà originali, compresa quella standard ceduta o si considera solo quella del lotto attuale di proprietà.

Non avendo la stessa destinazione funzionale, lo stralcio dell'area a standard consente analogo stralcio dell'area artigianale limitrofa, che ha diversa destinazione funzionale.

Altrimenti, la verifica con l'area originale non regge.

5. Peraltro, osservo che in applicazione della norma tecnica sopra richiamata, il vincolo di asservimento che viene costituito con l'individuazione del c.d. lotto pertinenziale originario (considerato al momento dell'edificazione del fabbricato) decade con l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che ne modificano il presupposto; inoltre le aree di terzi possono essere considerate se aventi la medesima destinazione funzionale, condizione che nel caso di specie non ricorre avendo il lotto attualmente di proprietà destinazione residenziale mentre quello confinante di terzi, destinazione artigianale.

6. Concludo per la legittimità della verifica della conformità finale in riferimento all'attuale lotto di proprietà su cui insiste il fabbricato residenziale.

Avv. Massimo Bottinelli



CERCO / OFFRO LAVORO

CERCO/OFFRO LAVORO

Vibea, società di consulenza tecnica nel settore dell'energia ricerca:

- Ispettori elettrici

Si offre: Contratto a chiamata/progetto.

Per info e candidature: inviare CV e certificazioni a: claudia@vibea.it

ISPETTORI ELETTRICI

Vibea, società di consulenza tecnica nel settore dell'energia, con più di vent'anni di esperienza nella fornitura di servizi ispettivi nel settore OIL & GAS, ricerca per opportunità di collaborazione:

Ispettori elettrici

Le risorse condurranno ispezioni, su progetto e/o a chiamata principalmente di componenti per impianti industriali in aziende manifatturiere del settore elettrico (cavi, quadri, trasformatori, generatori, PLC, etc) per conto dei clienti di Vibea situati nel Nord, Centro e Sud Italia.

Requisiti:

- laurea in Ingegneria elettrica
- esperienza di almeno 5 anni documentabile in collaudi su componenti elettrici o elettronici

- padronanza verbale e scritta della lingua inglese
- conoscenza preferenziale di normative ISO, Direttiva ATEX 2014/34/EU, Sistemi di certificazione IECEX
- capacità di interpretazione di schemi elettrici, disegni e specifiche
- capacità di gestire ed organizzare il lavoro affidato e consegnare i rapporti di ispezione nei tempi stabiliti
- Abilità nell'interazione con clienti e fornitori
- Ottima capacità nell'utilizzo del pacchetto office in particolare Word ed Excel
- Certificazioni in possesso preferenziali con clienti: Aramco, Shell, BP

Si offre:

Contratto a chiamata/progetto

Per info e candidature, inviare CV e certificazioni a: claudia@vibea.it

ISPETTORI MECCANICI

Vibea, società di consulenza tecnica nel settore dell'energia, con più di venti anni di esperienza nella fornitura di servizi ispettivi nel settore OIL & GAS, ricerca per opportunità di collaborazione:

Ispettori meccanici

Le risorse condurranno ispezioni su progetto e/o a chiamata principalmente di componenti per impianti industriali in aziende manifatturiere del settore meccanico (caldareria, strutture metalliche, pompe, compressori, valvole etc) per conto dei clienti di Vibea situati nel Nord, Centro e Sud Italia.

Requisiti:

- laurea in Ingegneria meccanica
- esperienza di almeno 5 anni documentabile in collaudi su componenti meccanici per l'industria come sopra descritti
- padronanza verbale e scritta della lingua inglese
- conoscenza preferenziale di normative ISO, Direttiva PED, Sistemi di certificazione 3834
- conoscenza codici EN, ASME, AWS, API, ASTM
- capacità di interpretazione di datasheet, disegni e specifiche
- capacità di gestire ed organizzare il lavoro affidato e consegnare i rapporti di ispezione nei tempi stabiliti
- Abilità nell'interazione con clienti e fornitori
- Ottima capacità nell'utilizzo del pacchetto office in particolare Word ed Excel
- Certificazioni in possesso preferenziali con schemi:
 - ISO 9712 per controlli non distruttivi
 - CISWIP Welding Inspector
 - IWE/IWT
- Certificazioni in possesso preferenziali con clienti: Aramco, Shell, BP

Si offre:

Contratto a chiamata/progetto

Per info e candidature, inviare CV e certificazioni a: claudia@vibea.it



CATASTO

CATASTO

IDENTIFICAZIONE DELLE UNITÀ COLLABENTI

Nota Direzione catasto e cartografia dell'Agenzia delle Entrate (n. 29439 del 30.07.2013)

Le unità collabenti sono quelle unità immobiliari che per il loro particolare stato sono prive di rendita. In questo articolo puoi scoprire tutto ciò che riguarda questa tipologia di immobili: la normativa catastale, le modalità di iscrizioni al catasto, il concetto di demolizione e ricostruzione in associazione ai ruderi, cosa succede nel caso di passaggio da unità collabente ad abitazione.

Fabbricato collabente significato

Diamo in primis una definizione di unità collabente. I fabbricati collabenti sono beni immobiliari privi di rendita nell'archivio del catasto edilizio urbano. Si inseriscono nella categoria degli immobili fittizi, categoria introdotta per la prima volta a metà degli anni '90 (Gruppo F), regolamentata poi dal dm del ministero delle finanze n. 28 del 2 gennaio 1998.

Nell'ambito delle categorie catastali, la categoria F2 Unità collabenti si riferisce a tutte quelle unità immobiliari che non producono reddito:

- immobili diroccati;
- immobili fatiscenti;
- ruderi;
- immobili parzialmente demoliti;
- immobili con tetto crollato;
- beni immobili con notevole degrado che determina assenza di autonomia funzionale e incapacità reddituale.

Unità collabenti categoria F2

Unità collabente: normativa di riferimento

Per avere un quadro normativo di riferimento dobbiamo far riferimento al dm 28/1998.

Secondo l'art.2 comma 1:

L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Secondo il dm in oggetto le unità collabenti possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con la sola descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, insieme ad altre tipologie di immobili:

- fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;
- lastrici solari;
- **aree urbane.**

Fabbricato collabente: iscrizione al catasto

Per un immobile collabente si delinea, quindi, la possibilità di iscrizione al catasto e non l'obbligo.

Nella nota della Direzione catasto e cartografia dell'Agenzia delle Entrate (n. 29439 del 30 luglio 2013) viene esplicitato che l'iscrizione nella categoria F2 prevede la presenza di un fabbricato che non abbia più capacità reddituale. Da questo ne consegue che la stessa categoria non è ammissibile quando l'unità da censire risulta ascrivibile in altre categorie catastali o non è individuale/perimetrabile. Si considerano non individuabili e non perimetrabili le costruzioni:

- totalmente prive di copertura e di struttura portante o di tutti i solai;
- delimitate da muri alti almeno un metro.

Se non vengono soddisfatti i presupposti di individuazione e perimetrazione dell'immobile, non è possibile la dichiarazione dell'immobile al catasto fabbricati.

Quali documenti occorrono per l'iscrizione?

Per l'accatastamento si può far riferimento alla modalità semplificata che si utilizza per le costruzioni di scarsa rilevanza cartografica (art. 7 dm 28/2998 – art. 6 dello stesso decreto). Infatti la modalità semplificata può essere utilizzata per le costruzioni non abitabili o inagibili e comunque non utilizzabili (a causa di dissesti, fatiscenza, inesistenza di elementi strutturali ed impiantistici). Per i fabbricati collabenti occorre presentare:

- la relazione sullo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture e alla conservazione del manufatto (corredata di documentazione fotografica), sottoscritta da un tecnico;
- l'autocertificazione, resa dall'intestatario del bene, che attesta l'assenza di allacciamento dell'unità alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Bisogna specificare che per le categorie fittizie non è mai prevista la presentazione delle planimetrie.

Demolizione e ricostruzione unità collabenti

Ricostruire un'unità collabente non rientra in un intervento di demolizione e ricostruzione, ma rientra in ogni caso nel concetto più ampio di ristrutturazione edilizia dato che essa include anche interventi volti al ripristino di edifici demoliti o crollati attraverso la loro ricostruzione purché sia possibile accertarne la precedente consistenza. Dobbiamo, però, fare una specificazione per gli immobili sottoposti a vincoli. In questo caso gli interventi di ristrutturazione sono ammessi solo se viene rispettata la stessa sagoma dell'edificio preesistente. Va detto, quindi, che un fabbricato collabente non può essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o restauro/risanamento conservativo in quanto tutti questi interventi appena citati presuppongono la preesistenza di un organismo edilizio ultimato ed operativo. Nella compravendita del tuo immobile è fondamentale conoscerne il valore. Per fare una stima del tuo fabbricato fatiscente ti consiglio di utilizzare il software stime immobiliari grazie al quale, puoi fare l'analisi dettagliata dell'unità servendoti di una procedura guidata, utilizzando i vari coefficienti correttivi già presenti nel programma. Le informazioni richieste dal software mettono in evidenza le proprietà che possono incidere sulla valutazione e consentono un'accurata descrizione dell'immobile in fase di relazione tecnica, elaborato che il programma provvederà a redigere automaticamente.

Gli edifici collabenti pagano l'IMU?

In merito alla questione IMU in riferimento alle unità collabenti, arrivano chiarimenti direttamente dal dipartimento delle Finanze del MEF. I fabbricati collabenti devono essere considerati fabbricati e non aree edificabili. I fabbricati collabenti non determinano alcun obbligo di versamento ai fini dell'IMU e della TASI. L'esonero finisce quando l'edificio collabente viene demolito e rimane l'area sottostante che invece è soggetta alla tassazione IMU e TASI.

Edifici collabenti e inagibili: le differenze

Non bisogna far confusione tra edifici collabenti ed edifici inagibili. Sono due concetti differenti: i fabbricati inagibili vengono definiti tali sulla base di criteri fissati da ogni comune, mantengono inalterata la rendita, usufruendo di una riduzione dell'IMU al 50%.

Per quanto riguarda, invece, le unità collabenti il possessore non può utilizzarli, data la mancata attribuzione di rendita.

Le unità collabenti sono in aumento in Italia

Negli ultimi 10 anni il numero di case fatiscenti è aumentato in modo significativo. Secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, dal 2011 al 2022, il numero di edifici ridotti a ruderi è cresciuto drasticamente da 278.121 a 610.085, registrando un aumento del 119,36%.

Questi edifici rappresentano principalmente la proprietà di persone fisiche, costituendo il 90% del totale. Il fenomeno dell'abbandono degli immobili, che vengono dichiarati inagibili e privi di tetto, continua a crescere. Solo nell'ultimo anno, si è registrato un incremento del 2,7% di edifici di questo genere. Confedilizia ha evidenziato che molti proprietari hanno intrapreso azioni dirette per la rimozione dei tetti dalle loro proprietà, trasformandoli da immobili a ruderi.

Questo atto consente loro di essere esentati dal pagamento dell'Imu (come abbiamo visto).

Dal 2011, anno in cui è stata introdotta l'imposta sugli immobili, si è verificato un incremento notevole di edifici ridotti a ruderi, indicando un trend allarmante nel deterioramento del patrimonio edilizio italiano.

Link di riferimento: <https://www.geolive.org/normativa/note/2013/nota-29439-30lug2013-dichiarazioni-in-catasto-delle-unit-collabenti-f2-886/>

SPORTELLO DIGITALE SALESFORCE SERVIZI EROGATI TRAMITE VIDEOCHIAMATA

Da gennaio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha adottato la nuova modalità di videochiamata avanzata, con funzionalità integrate di scambio documentale, chat e di una fase di sottoscrizione digitale se in possesso di SPID.



Direzione provinciale di Como

Ufficio provinciale – Territorio

Consiglio Notarile

Ordine degli Ingegneri

Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti, Conservatori

Ordine degli Agronomi

Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili

Ordine degli Avvocati

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati

Collegio dei Geometri e dei Geometri
Laureati

Collegio dei Periti Agrari

Oggetto: Sportello digitale Salesforce servizi erogati tramite videochiamata.

Gentili Presidenti e Rappresentanti,

al fine di migliorare l'erogazione dei servizi da remoto, l'accessibilità agli stessi per tutti i cittadini e di favorire la relazione a distanza con i contribuenti/professionisti, l'Agenzia delle entrate ha adottato, a partire da gennaio 2024, presso gli Uffici Provinciali Territorio, una nuova modalità di collegamento con l'attivazione del nuovo "Sportello digitale" attraverso la piattaforma Salesforce.

Lo "Sportello digitale" è in grado di fornire al contribuente e al funzionario che eroga il servizio la possibilità di interagire attraverso videochiamata avanzata, con ulteriori funzionalità integrate di scambio documentale, chat ed in una fase successiva di sottoscrizione digitale da parte del contribuente/professionista, in possesso di una identità digitale SPID.

pag. 1 di 4

La soluzione risponde ai requisiti di accessibilità e di usabilità e soddisfa tutti gli standard di sicurezza informatica e tutela dei dati personali.

L'obiettivo della soluzione tecnologica è, dunque, quella di fornire al contribuente/professionista, gradualmente, uno strumento che permetta di interagire con l'Agenzia delle entrate in modalità totalmente digitale, effettuando da remoto gran parte delle operazioni tipicamente erogate dagli sportelli fisici, per ridurre così i tempi necessari all'espletamento di una pratica.

Dopo un primo periodo sperimentale, è stato incrementato l'utilizzo del nuovo sistema di collegamento con contribuenti e professionisti, in considerazione dell'importanza strategica che esso riveste per l'amministrazione.

Tutto ciò premesso:

comunico che, per gli scambi di informazioni e consulenze da remoto per alcune tipologie di servizi:

- Assistenza all'utenza professionale catasto terreni;
- Assistenza all'utenza professionale catasto fabbricati;
- Richieste di rettifica - catasto terreni;
- Richieste di rettifica - catasto fabbricati;

così come specificato in fase di prenotazione tramite il CUP, centro unico prenotazione, i servizi saranno erogati soltanto tramite "videochiamata" attraverso la piattaforma Salesforce (figura 1).

KG4 - COMO - UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO

Prenota prima data disponibile	Visu
In presenza: Canale non attivato	In pres
In assistenza telefonica: Canale non attivato	In assi
In videochiamata: <u>27/02/2024</u>	<u>In vide</u>

Figura 1

Pertanto, i servizi già indicati non verranno erogati telefonicamente come esplicitato in fase di prenotazione.

Per il collegamento con l'Ufficio è necessario avere un personal computer oppure un semplice smartphone.

Il contribuente riceverà un SMS 60 minuti prima dell'orario previsto dell'appuntamento sul numero telefonico cellulare indicato durante la prenotazione sul CUP a meno che non vi siano difficoltà sulla linea telefonica di collegamento.

Al contribuente/professionista viene inviata una mail al contatto associato all'appuntamento (che corrisponde al soggetto fiscale che ha richiesto l'appuntamento e, più nel dettaglio, alla mail presente sul campo "Email per invio soluzione") contenente un link ad una nuova sessione di video supporto (figura 2);




Figura 2

Il contribuente/professionista, tramite click sul link dedicato, viene indirizzato su una pagina web dove è tenuto ad accettare i Termini di Servizio, così da poter accedere alla sessione di video supporto (figura 3);




Figura 3

I due attori coinvolti iniziano la Video Sessione, che viene terminata dal soggetto fiscale.

Per lo svolgimento dell'appuntamento tramite "Sportello Digitale" l'Agenzia delle Entrate utilizza la piattaforma CRM (Customer Relationship Management) di Salesforce che garantisce il rispetto dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dei requisiti di sicurezza richiesti dall'Agenzia. Nella sezione sicurezza e privacy del sito internet della società stessa, sono specificati i dati memorizzati e i relativi periodi di conservazione.

Per tutelare la riservatezza di tutte le persone coinvolte, l'Agenzia delle Entrate non effettua alcuna videoregistrazione, né registrazione audio né acquisizione di immagini durante il collegamento.

Vi invito a dare ampia pubblicità della nota ai Vostri iscritti.

Ringrazio per la consueta collaborazione.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO
Dante Labate*
(Firmato digitalmente)

** Firma su atto di delega prot. R.I. n. 730 del 01/02/2024 del Direttore Provinciale Claudio Notti*

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente



CTU

CTU

NUOVO ALBO DEI CTU ON LINE

Ministero della Giustizia – Manuale utente candidato CTU

Se sei un consulente tecnico o un perito e stai cercando di mantenere la tua posizione nell'Albo, è essenziale tenerti aggiornato sulle ultime novità introdotte dal ministero della Giustizia.

Dal 4 gennaio 2024, è stata introdotta la modalità esclusivamente telematica per l'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici e dei periti presso il Tribunale.

Come fare l'iscrizione al portale telematico per consulenti tecnici e periti CTU

Per iniziare il processo di iscrizione, è necessario accedere al Portale nazionale del Ministero della

Giustizia attraverso il Portale dei servizi telematici. L'autenticazione può avvenire tramite sistemi SPID, CIE e CNS. Per coloro che sono già iscritti all'Albo dei CTU e i periti presso il Tribunale, l'iscrizione deve essere completata entro il 4 marzo 2024. Tuttavia, i professionisti che devono effettuare la prima iscrizione all'Albo dei CTU hanno finestre temporali specifiche: dal 1° marzo al 30 aprile o dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno, come indicato dal dm 109/2023 "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria..."

Una volta effettuato l'accesso al portale, è necessario integrare i dati anagrafici e compilare la domanda di iscrizione. La scelta tra l'inserimento nell'elenco dei periti o dei CTU dipende dal professionista. Il ministero ha reso disponibile un manuale del candidato e video-tutorial che guidano passo dopo passo attraverso il processo di compilazione della domanda d'iscrizione telematica.

Abolizione albi cartacei periti CTU

È importante notare che dal 4 marzo 2024 cesserà la validità e l'utilizzo degli albi cartacei. Il ministero ha pubblicato specifiche tecniche per la presentazione telematica delle domande di iscrizione, fornendo ulteriori dettagli sulle nuove procedure.

Il decreto ministeriale (dm 109/2023) pubblicato lo scorso agosto regola il funzionamento dell'Albo dei CTU, delineando categorie professionali, settori di specializzazione, condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, requisiti di iscrizione e condizioni di mantenimento nel tempo.

Il nuovo dm stabilisce chiaramente i requisiti per l'iscrizione all'Albo dei CTU, compresa l'iscrizione all'ordine, collegio o associazione professionale, l'adempimento degli obblighi di formazione continua, una condotta morale specchiata, competenza tecnica specifica e residenza o domicilio professionale nel circondario del tribunale.

Cos'è l'Albo dei CTU

L'Albo rappresenta un elenco ufficiale che raccoglie i nomi di individui dotati di specifiche abilità professionali e tecniche. Queste persone sono selezionabili da un giudice per svolgere indagini tecniche, effettuare stime e valutazioni, fondamentali per il processo giudiziario.

Questi registri sono organizzati per categorie.

Nell'ambito civile, le categorie includono medico-chirurgico, industriale, commerciale, agricolo, bancario, assicurativo, neuro-psichiatria infantile, psicologia dell'età evolutiva e psicologia giuridica o forense; mentre in quello penale figurano medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e le sue specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia, interpretariato e traduzione

Chi può iscriversi all'Albo dei CTU

L'accesso agli elenchi dei consulenti e periti giudiziari è aperto a individui di provata rettitudine morale, che possiedano competenze tecniche specifiche in un campo definito e che siano registrati nelle relative associazioni di categoria. Per essere inseriti nell'elenco dei consulenti tecnici o dei periti, è necessario inoltrare una richiesta al Presidente del Tribunale nella cui area giurisdizionale l'interessato ha residenza o sede professionale.

Tale richiesta deve includere l'attestazione di iscrizione all'albo professionale o alla Camera di Commercio, specificando la categoria e, con la massima esattezza possibile, la o le specializzazioni scelte. Per le categorie non coperte dagli albi professionali, è richiesto un prerequisito di registrazione nell'elenco dei Periti e Esperti, gestito dalla Camera di Commercio.

Chi tiene l'Albo dei CTU?

L'elenco dei consulenti e periti è gestito dal Presidente del Tribunale, che supervisiona tutte le procedure di ammissione. Queste decisioni vengono prese da un Comitato diretto dallo stesso Presidente e composto dal Procuratore della Repubblica, dal presidente dell'ordine degli avvocati e dal presidente dell'ordine o del collegio professionale pertinente alla categoria di esperti interessata, o dai loro rappresentanti delegati. Il Presidente del Tribunale ha il compito di sorvegliare queste attività e ha l'autorità di iniziare azioni disciplinari (quali ammonizioni, sospensioni dall'elenco per un periodo massimo di un anno o cancellazione dall'elenco) nei casi in cui un consulente o perito non rispetti gli obblighi connessi ai propri incarichi, o non mantenga un comportamento morale e professionale adeguato.

Chi esercita l'attività di vigilanza sull'Albo dei CTU?

L'attività di vigilanza sull'albo dei CTU (Consulenti Tecnici d'Ufficio) è esercitata dal Presidente del Tribunale, come confermato dai vari risultati di ricerca. Il Presidente del Tribunale ha il compito di supervisionare gli iscritti all'Albo dei CTU e può anche avviare procedimenti disciplinari nei casi in cui un Consulente Tecnico d'Ufficio non adempia ai propri doveri professionali.

Questo ruolo di vigilanza è importante per garantire che i CTU mantengano gli standard professionali e l'integrità necessari nell'ambito delle loro attività di consulenza tecnica per il sistema giudiziario. Ogni Tribunale ha il proprio Albo dei CTU, e il Presidente del Tribunale locale è responsabile della supervisione e del mantenimento di questo registro.

Come cancellarsi dall'Albo dei CTU

Dal portale Albo CTU elenchi del Ministero della Giustizia è possibile effettuare la cancellazione dall'Albo dei CTU. Ecco tutte le attività che è possibile effettuare dal nuovo portale del Ministero:

1. Inoltrare la domanda di iscrizione come nuovo membro,
2. Effettuare pagamenti di bolli, diritti o altre somme per qualsiasi ragione,
3. Presentare la domanda di iscrizione, anche se già iscritti, senza alcun costo, purché entro il termine specificato nel comma 7 dell'articolo 16 novies del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221,
4. Richiedere la cancellazione o la modifica dell'iscrizione, nel caso di iscrizione in più elenchi,
5. Controllare e gestire eventuali procedimenti disciplinari.

Link di riferimento: <https://www.biologitriveneto.it/wp-content/uploads/2024/01/CTU-Manuale-Utente-Candidato-2.pdf>



EDILIZIA

EDILIZIA

CHIARIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PERGOTENDE

Sentenza TAR Campania-Salerno del 27.12.2023, n. 3074

Pergotenda: se va contro i regolamenti comunali, occorre il permesso.

Infatti, in caso di prescrizioni particolari da parte dei regolamenti urbanistici comunali, anche i manufatti in edilizia libera, come la pergotenda, potrebbero necessitare di autorizzazione.

È pacifico ormai che non è possibile applicare la legge e i regolamenti in generale in modo meccanico. La moltitudine di sentenze che abbiamo affrontato ci hanno insegnato che molte, forse, troppe volte la legge ha bisogno di essere letta, interpretata e applicata nella giusta chiave.

E quindi, pensavate di aver finalmente inquadrato legalmente l'oggetto più discusso nei tribunali, la pergotenda? Non è così! La sentenza n. 3074/2023 del Tar Campania ci spiega il perché, contribuendo a smantellare alcune certezze che credevamo di aver finalmente raggiunto in materia di edilizia libera. A tal proposito vorrei ricordarti che molti dei dubbi che ancora rimangono legati alla scelta del giusto titolo edilizio necessario per la realizzazione del nostro progetto, al fine di evitare un eventuale abuso edilizio, possono essere fugati dal software per i titoli abilitativi in edilizia che può rendere il tuo lavoro più veloce e al riparo da errori, supportato da una procedura guidata che ti mette a disposizione tutti i modelli unici (compreso il modello CILA Superbonus) per l'edilizia sempre aggiornati e a portata di mano.

Gli strumenti urbanistici comunali possono vietare i manufatti normalmente collocati in edilizia libera?

Il caso di oggi è incentrato, come si è capito, su di una pergotenda:

- in alluminio con copertura retrattile bullonata al pavimento di circa 90 m².

I proprietari ricevevano dal Comune un'ordinanza di demolizione della struttura appena descritta,

poiché non rispettava il limite dimensionale stabilito dal RUEC (30% della superficie residenziale lorda del piano terra dei fabbricati), con un'eccedenza di ingombro pari a 48,61 m².

Diversa l'opinione dei proprietari che si opponevano, poiché la pergotenda rientrava, ai sensi del dm 2 marzo 2018, nell'ambito dell'edilizia libera. Al riguardo, ricordavano che la disciplina nazionale prevale sulle previsioni regolamentari delle amministrazioni comunali.

Il Comune non demordeva e chiariva che il regolamento edilizio individuava determinati parametri, che non erano stati rispettati dalla pergotenda. Il manufatto sarebbe stato solo in astratto un'opera di edilizia libera e che ciò non sarebbe stato sufficiente ad escludere l'applicazione del RUEC, posto che anche l'attività astrattamente configurabile come di edilizia libera deve rispettare i limiti imposti per essa dagli strumenti urbanistici.

Il ricorso al Tar dei proprietari era così servito.

Per il Tar Campania anche le opere in edilizia libera devono rispettare gli strumenti urbanistici comunali

I giudici del Tar chiariscono che per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, il Consiglio di Stato ha recentemente riaffermato che: la possibilità di procedere ad interventi ricadenti nell'ambito della c.d. "attività edilizia libera" non opera in modo incondizionato, ma resta pur sempre subordinata (in base al comma 1 dell'articolo 6 del D.P.R. n. 380 del 2001, cit.) al rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali" (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 13/02/2023, n.1503; Cons. Stato, sez. VI, 27/07/2015, n. 3667, nello stesso senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sent. n. 19316/2011, secondo la quale la particolare disciplina dell'attività edilizia libera, contemplata dal D.P.R. n° 380 del 2001 , art. 6, come modificato dalla L. n. 73 del 2010, art. 5, comma 2, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle categorie menzionate da tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici)" (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 8334 del 14 settembre 2023).

In conclusione, per i giudici, l'assunto del Comune resistente è del tutto condivisibile, non essendo in discussione che l'installazione di una pergotenda sia astrattamente inquadrabile tra l'attività di edilizia libera, ma dovendo tener conto se la struttura medesima sia conforme alla disciplina dell'edilizia libera imposta dal RUEC, laddove, nell'ipotesi del caso in esame, la stessa avente una superficie di circa 90 m² si pone in contrasto con la prescrizione del medesimo regolamento.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

DANNI DA INFILTRAZIONI LASTRICO SOLARE CONDOMINIALE

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 35027/2023

Chi paga i danni da infiltrazioni dal terrazzo di proprietà?

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 35027/2023 chiarisce le responsabilità per danni di infiltrazioni dal lastrico solare di proprietà esclusiva chiarendo la domanda che ogni condomino prima o poi si è posto nella vita: infiltrazioni terrazzo: chi paga? Il lastrico solare del caso che andremo ad analizzare costituisce anche la copertura di un fabbricato condominiale.

Terrazzo privato: chi paga i danni da infiltrazioni?

Un condomino lamentava danni causati da infiltrazioni provenienti dalla soprastante terrazza di copertura di proprietà di un altro condomino. Quest'ultimo a sua volta si disculpava ritenendo responsabile dei danni l'impresa che aveva eseguito da poco alcuni lavori sulla terrazza. La questione finiva in tribunale che condannava il proprietario della terrazza in solido con il condominio al risarcimento dei danni. Successivamente, la Corte d'Appello ridimensionava le responsabilità condannando al risarcimento danni per un terzo il proprietario della terrazza e per i residui due terzi il condominio.

Il giudizio della Corte d'Appello per la ripartizione delle responsabilità sul lastrico solare

Per la Corte d'Appello il proprietario risultava responsabile per violazione dell'art. 2051 del codice civile (Danno cagionato da cosa in custodia) per la parte estradossale del terrazzo in merito alla pavimentazione, mentre il condominio sarebbe stato responsabile per la struttura immediatamente sottostante la superficie del lastrico sulla quale il proprietario non avrebbe avuto alcun obbligo di custodia.

Il proprietario sosteneva invece la totale responsabilità del condominio che aveva deliberato in ritardo i lavori di sua competenza sul lastrico solare, per cui decideva di fare ricorso in Cassazione.

Per la Cassazione, in merito alle responsabilità dei danni derivanti da terrazzo privato, c'è sempre un concorso di colpa tra proprietario e condominio

Gli ermellini chiariscono che in materia di responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo, il riferimento legale è dato dall'art. 2051 c.c., poiché è il proprietario ad avere un rapporto diretto con il bene custodito e potenzialmente dannoso. Secondo la Corte:

E', inoltre, configurabile una concorrente responsabilità del Condominio, che, in forza degli artt. 1130 c.c., comma 1, n.4 e 1135 c.c., comma 1, n.4, è tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio, avuto riguardo alla posizione del soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l'uso esclusivo.

La concorrente responsabilità del Condominio è configurabile nel caso in cui: l'amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria (Cass., Sez. Unite N.9449/2016 Cassazione civile sez. VI, 11/01/2022, n.516).

Il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione:

- per un terzo a carico del proprietario o dell'utente esclusivo del lastrico (o della terrazza),
- per i restanti due terzi a carico del condominio.

Tale concorso di responsabilità si spiega con la naturale interconnessione esistente tra la superficie del lastrico e della terrazza a livello, sulla quale si esercita la custodia del titolare del diritto di uso in via esclusiva, e la struttura immediatamente sottostante, che costituisce cosa comune, sulla quale la custodia non può esercitarsi nelle medesime forme ipotizzabili per la copertura esterna.

Il caso fortuito o di forza maggiore avrebbe escluso la responsabilità del proprietario della terrazza di copertura

La Cassazione aggiunge in conclusione che la parte di responsabilità del proprietario del lastrico solare poteva essere esclusa solo in riscontro di caso fortuito o forza maggiore.

Essa spiega che il caso fortuito o di forza maggiore avrebbe potuto verificarsi, ad esempio, nella circostanza in cui il condominio o gli organi preposti alla sua amministrazione si fossero opposti all'attività di manutenzione diligentemente intentata dal custode.

La Suprema Corte ha affermato che il caso fortuito può astrattamente essere integrato da un impedimento purché questo sia dotato di efficacia causale autonoma e presenti i caratteri dell'eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità.

Nel caso in esame il caso fortuito non può essere integrato dalla cattiva esecuzione dei lavori da parte dell'impresa.

Il ricorso non è, quindi, accolto.



ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

SMALTIMENTO PANNELLI FOTOVOLTAICI

Lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici è un aspetto importante da considerare nel ciclo di vita di un impianto fotovoltaico. Si tratta di un tema ancora poco trattato, poiché appare come una questione che non richiede una soluzione immediata.

Sebbene i pannelli fotovoltaici possano durare oltre 25 anni, esistono circostanze come calamità

naturali o deterioramento che possono renderne necessario lo smaltimento anticipato. Lo sporco, la pioggia e molti altri agenti atmosferici possono infatti influire sulla produzione energetica di un impianto e diminuirne l'efficienza anche del 30%.

Una corretta pulizia è, quindi, indispensabile per garantire prestazioni ottimali e durature.

Per eseguire in maniera corretta la manutenzione del tuo impianto fotovoltaico puoi utilizzare il software per piani di manutenzione all'interno del quale puoi trovare i diversi elementi manutenibili che lo costituiscono e redigere il relativo piano di manutenzione.

Smaltimento pannelli fotovoltaici

Tutti i materiali di cui sono composti i pannelli fotovoltaici sono altamente riciclabili.

Poiché principalmente costituiti da vetro e alluminio, i moduli scomposti nei vari materiali al momento dello smaltimento raggiungono una percentuale di riciclo del 95%. Tuttavia, ad oggi, le migliori tecnologie sul mercato permettono di recuperare almeno il 98% dell'intero peso del pannello.

I pannelli fotovoltaici, una volta terminato il loro ciclo di vita, devono essere smaltiti nel rispetto della direttiva europea sui RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Per valutare i costi e le modalità di smaltimento dei pannelli fotovoltaici è necessario considerare alcuni fattori legati alle caratteristiche dell'impianto stesso, quali:

- potenza nominale;
- data dell'installazione;
- incentivi statali.

Smaltimento pannelli fotovoltaici: domestici e professionali

La potenza dell'impianto influenza la categoria di appartenenza e di conseguenza la modalità di smaltimento. Nel calcolo della potenza, finalizzato a stabilire se il RAEE fotovoltaico è domestico o professionale, il GSE fa riferimento esclusivamente alla potenza incentivata dell'impianto così come qualificata in fase di ammissione alle tariffe incentivanti.

In relazione agli impianti soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 24-bis e 40 del dlgs 49/2014, vengono individuate 2 categorie di RAEE fotovoltaici:

- RAEE domestici: rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW. In questo caso i pannelli devono essere conferiti dai soggetti responsabili a un centro di raccolta nel raggruppamento n. 4 oppure agli impianti di trattamento da parte dei sistemi individuali, collettivi, oppure ancora da parte dei trasportatori autorizzati per la gestione del codice CER 20 01 36. Lo smaltimento è carico del produttore;
- RAEE professionali: rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW. In questo caso i pannelli devono essere conferiti dal soggetto responsabile, qualora iscritto all'albo dei gestori ambientali, oppure da un sistema individuale, collettivo, o da soggetti autorizzati per la gestione del codice CER 16 02 14 pertinente a un impianto di trattamento autorizzato.

Smaltimento pannelli fotovoltaici: normativa RAEE

La normativa sullo smaltimento dei pannelli è il dlgs 49/2014 (attuazione della Direttiva 2012/19/UE) e prevede che i moduli fotovoltaici rotti o non più funzionanti siano classificati come rifiuti RAEE, ossia quella categoria alla quale appartengono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. La normativa individua due diverse procedure di smaltimento dei RAEE professionali in base alla loro data di installazione:

- per gli impianti installati prima del 12 aprile 2014, il proprietario è responsabile del costo dello smaltimento. Tuttavia, il proprietario può avvalersi del ritiro uno contro uno, il che significa che se decide di acquistare un nuovo impianto, il produttore del nuovo impianto sarà incaricato dello smaltimento di quello vecchio;
- per gli impianti fotovoltaici installati dopo il 12 aprile 2014, al contrario, il costo dello smaltimento è a carico del produttore e non del proprietario.

Smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati

In passato, il sistema di incentivazione noto come Conto Energia forniva un contributo finanziario per ogni kWh di energia prodotta per un determinato periodo. Tuttavia, questo incentivo non è più attivo dall'anno 2013.

Motivo per cui, se sono stati installati pannelli usufruendo di questo incentivo statale, il gestore dei

servizi energetici (GSE) tratterrà una parte dell'importo dell'incentivo per i successivi 10 anni a titolo precauzionale, in previsione del futuro smaltimento dei pannelli solari.

La quota trattenuta dal GSE, definita secondo criteri di mercato e sulla base dei costi medi sostenuti dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE, è pari a un valore di 10 €/pannello (domestico e professionale).

Inoltre, nel caso di pannelli fotovoltaici installati in impianti incentivati dal Conto Energia, il soggetto responsabile può scegliere tra la gestione diretta dello smaltimento dei pannelli solari o la consegna a un intermediario (come un commerciante, un ente o un'impresa) incaricato delle operazioni di trattamento dei rifiuti. Tuttavia, il produttore iniziale o il detentore conserva la responsabilità dell'intera catena di trattamento, anche se il compito dello smaltimento dei pannelli solari viene delegato a terzi. Le modalità con cui il GSE trattiene la quota dalle tariffe incentivanti differisce in base alla tipologia del pannello fotovoltaico:

- pannello domestico: il GSE trattiene la quota una tantum a valere sulla prima erogazione dell'anno, a favore del soggetto responsabile, relativa al quindicesimo anno di incentivazione;
- pannello professionale: il GSE trattiene la quota, a partire dall'undicesimo anno e per dieci anni, a valere sulla prima erogazione dell'anno a favore del soggetto responsabile.

Costo smaltimento pannelli fotovoltaici

Come abbiamo visto prima, il costo dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici classificati come RAEE domestici e le relative operazioni di recupero sono interamente a carico dei produttori, il che significa che non comporta costi aggiuntivi per il proprietario dell'impianto fotovoltaico. I costi di smaltimento dei pannelli fotovoltaici classificati come RAEE professionali variano, invece, a seconda delle circostanze.

Per quanto riguarda, invece, i pannelli fotovoltaici incentivati dal Conto Energia, il GSE trattiene una cauzione di 10€ per ogni modulo fotovoltaico, indipendentemente dalla classificazione come impianto domestico o professionale. La restituzione di questa cauzione avviene una volta che l'impianto ha subito uno smaltimento corretto.



ENERGIA

ENERGIA

COMUNITÀ ENERGETICHE E AUTOCONSUMO

Decreto Ministero Ambiente e Sviluppo Energetico – Decreto CER

Dopo l'approvazione della Commissione Europea a novembre, il MASE ha pubblicato il decreto CER per promuovere la nascita e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e dei sistemi di autoconsumo collettivo. Il decreto prevede incentivi per 5,7 miliardi, dei quali 2,2 finanziati con il PNRR. Entro un mese saranno approvate le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Entro 45 giorni dall'approvazione delle regole, il GSE metterà in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste.

Gli incentivi previsti dal Decreto CER sulle comunità energetiche

Il decreto ha l'obiettivo di incentivare la diffusione di forme di produzione e autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili.

Il decreto offre due strade per promuovere lo sviluppo delle CER in Italia:

- un contributo a fondo perduto del 40%, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti
- tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale

Il GSE fornirà documenti, guide informative e canali di supporto dedicati sul suo sito istituzionale (www.gse.it) per assistere gli utenti nella costituzione delle CER. In collaborazione con il MASE, ver-

rà lanciata una campagna informativa per sensibilizzare i consumatori sui vantaggi del nuovo meccanismo. Attualmente, sono già disponibili sul sito del GSE delle FAQ per orientare cittadini, piccole e medie imprese, enti e cooperative.

Prossimamente sarà attivo un simulatore online per la valutazione energetica ed economica delle iniziative, mentre già ora è consultabile la mappa interattiva delle cabine primarie sul territorio nazionale. La rivoluzione energetica è ora più vicina che mai, e il decreto del MASE rappresenta un passo decisivo verso un futuro più sostenibile e resiliente.

Cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabile (CER)

Le Comunità Energetiche Rinnovabile sono sistemi realizzati dai clienti, finalizzati dall'art. 31 della legge 199/2021, basati sulla condivisione di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

In pratica sono costituite da gruppi di persone che scelgono di autoprodurre energia elettrica da fonti rinnovabili, con i conseguenti benefici ambientali, economici e sociali ricadenti sui membri della comunità. Dette comunità servono a raggiungere gli obiettivi prefissati per il 2030 e rafforzare ulteriormente il percorso di sicurezza energetica dell'Italia valorizzando il territorio.

Chi può costituire una CER

Le comunità energetiche rinnovabile sono composte da un gruppo di soggetti che si uniscono insieme per creare una rete locale che avrà l'obiettivo di creare e condividere l'energia prodotta da fonti rinnovabili e rendersi indipendenti dal punto di vista energetico.

Chi sceglie di creare una comunità, dovrà individuare un'area dove realizzare l'impianto con altri utenti connessi alla stessa cabina primaria.

Possono costituire comunità energetiche rinnovabile i seguenti soggetti:

- cittadini;
- imprese;
- associazioni;
- enti locali;
- condomini;
- terzo settore;
- cooperative;
- enti religiosi;
- piccole imprese;
- medie imprese;

L'obiettivo è quello di non realizzare profitti finanziari; l'impianto non deve essere necessariamente di proprietà dei membri che ne usufruiscono, ma può essere messo a disposizione da uno dei membri o da un soggetto terzo.

Che vantaggio hanno le comunità energetiche

Innanzitutto è importante sottolineare che le comunità energetiche hanno uno scopo primario: ossia di fornire dei benefici ambientali, sociali ed economici. In parole povere, esse vengono considerate come un trampolino di lancio verso l'auto sostenibilità ambientale e l'efficientamento energetico.

Chi può beneficiare del finanziamento a fondo perduto CER

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i territori dei Comuni sotto i 5.000 abitanti, fino al 40% dei costi ammissibili in relazione all'investimento effettuato, mentre la tariffa incentivante, invece, varrà per tutti i Comuni. L'intervento rientra nella misura del PNRR e riguarderà sia la realizzazione di nuovi impianti che il potenziamento di impianti già esistenti: la misura è finanziata con 2,2 miliardi di euro e punta a realizzare una potenza complessiva di almeno 2 GW e una produzione indicativa di almeno 2.500 GW ogni anno. Chi otterrà il contributo a fondo perduto, potrà chiedere di cumularlo con l'incentivo in tariffa.

Soggetti beneficiari e requisiti per l'accesso

Sono ammesse al beneficio tutte le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile riportate nel piano "CACER" (configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile).

Accedono all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle configurazioni di cui al comma 1 e che rispettano i seguenti requisiti:

- a. la potenza nominale massima, o dell'intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;
- b. l'avvio lavori per la realizzazione degli impianti è successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c. le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- d. le CER devono essere regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda;
- e. gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria, fermo restando quanto disposto per le isole minori dall'articolo 32, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- f. possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del Do No Significant Harm (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all'articolo 8 del presente decreto);
- g. gli aiuti al funzionamento concessi ai sensi del presente decreto non possono superare i 20 milioni di EURO per impresa per progetto.

Comunità CER, soggetti non beneficiari

Non possono essere concessi benefici:

- imprese in difficoltà secondo la definizione pubblicata all'interno della Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C249 del 31 luglio 2021. In particolare viene classificata impresa in difficoltà coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sotto scritto a causa di perdite cumulate.
 - b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - e. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - f. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
- agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione del presente decreto. Gli interventi si intendono avviati al momento dell'assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all'ordine delle attrezzature ovvero all'avvio dei lavori di costruzione.

L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori;

- alle imprese in difficoltà;
- ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice appalti;
- ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

Tariffe incentivanti e periodo di diritto

È possibile presentare le proprie domande fino al 31 dicembre 2024 e fino alla data in cui è raggiunto un contingente finanziario pari a 300 MW. Una novità importante riguarda la tariffa incentivante, in quanto è stato previsto un periodo di diritto con decorrenza dalla data di entrata in esercizio dell'impianto pari fino ai 20 anni.

Inoltre, la domanda di accesso alle tariffe incentivanti dovrà essere presentata entro 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il sito www.gse.it. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti

di accesso di cui all'articolo 3, sulla base di quanto stabilito dalle regole operative di cui all'articolo 11 e la mancata comunicazione comporta la decadenza dell'incentivo.

CER: soggetti beneficiari e interventi ammissibili

I beneficiari della misura PNRR di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del dlgs 199/2021 sono le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Possono essere ammesse al contributo in conto capitale di cui al presente titolo le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle configurazioni preannunciate all'inizio dell'articolo. Inoltre, è importante sottolineare che possono presentare le domande di accesso soltanto coloro che rientrano nelle seguenti caratteristiche:

- i soggetti beneficiari che rientrano all'interno dell'articolo 3 comma 2 del decreto in esame;
- all'avvio dei lavori sia successivo alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;
- possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto;
- possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
- gli impianti ammessi al contributo di cui al presente titolo devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

5 passaggi per accedere all'incentivo in tariffa

Ogni cittadino, impresa, ente, ecc. che vorrà accedere all'incentivo, dovrà seguire i seguenti 5 passaggi:

1. individuare un'area dove realizzare l'impianto e altri utenti con cui associarsi connessi alla stessa cabina primaria;
2. creare una CER con uno statuto o un atto costitutivo, che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali;
3. verificare facoltativamente con il GSE (gestore servizi energetici) se il progetto può essere ammesso all'incentivo;
4. ottenere l'autorizzazione a installare e connettere l'impianto alla rete per renderlo operativo;
5. richiedere l'incentivo al GSE.

Come richiedere la domanda al GSE

La domanda di presentazione va presentata entro 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti installati tramite il sito ufficiale del GSE (Gestore dei servizi energetici). Tale domanda deve essere presentata con tutta la documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti per l'accesso ai sostegni sulla base delle regole operative. Inoltre, è possibile richiedere al GSE una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti: verifica volontaria e non necessaria per accedere agli incentivi.

Caratteristiche e requisiti degli impianti ammessi all'incentivo

Il decreto legge prevede l'installazione di impianti da fonti rinnovabili i quali entrano in esercizio successivamente all'entrata in vigore dello stesso decreto, in particolare:

- sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza;
- sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili;
- comunità energetiche rinnovabili.

Come faccio ad accedere all'incentivo?

Per accedere all'agevolazione in esame è opportuno seguire i seguenti consigli forniti dal MASE:

- individuazione di un'area dove realizzare l'impianto e altri utenti con cui associarsi connessi alla stessa cabina primaria;
- creazione di una CER con uno statuto o un atto costitutivo, che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali;
- verifica in via preliminare se il progetto può essere ammesso all'incentivo tramite il GSE;
- ottenimento dell'autorizzazione a installare e connettere il mio impianto alla rete, per renderlo operativo;
- richiesta dell'incentivo al GSE.

Agevolazioni CER, spese ammissibili

Il provvedimento prevede le seguenti spese:

- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- connessione alla rete elettrica nazionale;
- studi di perfettibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- direzioni lavori, sicurezza;
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnicoamministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

È importante sottolineare che le ultime 4 voci sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

Le spese di cui sopra citate sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

- 1.500 € k.W, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 € k.W, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 € k.W per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 € k.W, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

Fasce di potenza

All'interno degli allegati di proposta vengono citate 3 fasce di incentivi per il calcolo della tariffa premio applicabile all'energia elettrica condivisa spettante, quali:

1. impianti fino a 600 kW la tariffa è composta da un fisso di 60 € per MWh e la tariffa premio non può superare i 100 € per MWh;
2. impianti fino tra 200 kW e 600 kW la tariffa è composta da un fisso di 70 € per MWh e la tariffa premio non può superare i 110 € per MWh;
3. impianti al di sotto o pari di 200 kW la tariffa è composta da un fisso di 80 € per MWh e la tariffa premio non può superare i 120 € per MWh.

Inoltre sono state apportate delle correzioni della tariffa per impianti fotovoltaici a seconda della zona geografica:

- 4 € in più per MGh più per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
- 10 € in più per MGh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna,, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto).

Cos'è la potenza nominale di un impianto

La potenza nominale di un impianto si riferisce alla somma espressa in MW delle potenze elettriche nominali degli alternatori i quali appartengono all'impianto stesso.

La potenza nominale di un alternatore viene determinata moltiplicando la potenza espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore, in conformità alla norma CEI EN 60034. Inoltre, vale la seguente eccezione:

- impianti eolici: la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui alla lettera b);
- impianti fotovoltaici: la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW.



FISCALE

FISCALE

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA SETTORE EDILE 2024

Circolare INPS n. 13 del 17.01.2024

Giungono dall'INPS le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva in favore delle imprese edili, confermata anche per l'anno 2024 nella misura dell'11,50%, per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023. Il mondo dell'edilizia, sempre in evoluzione, vede un'importante aggiornamento per l'anno 2024.

Il decreto ministeriale del 13 dicembre 2023, pubblicato sul portale ufficiale del Ministero del Lavoro il 10 gennaio 2024, in collaborazione con il ministero dell'Economia e delle Finanze, ha riconfermato la riduzione contributiva per le imprese edili. Questo decreto, in linea con l'articolo 29 del dl 244/1995, stabilisce una riduzione dell'11,50% per il 2023, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 15 maggio 2024.

Criteria e requisiti per l'accesso alla riduzione contributiva edilizia 2024

Possono beneficiare di questa agevolazione contributiva le imprese classificate nel settore industriale (codici statistici contributivi da 11301 a 11305) e artigianale (codici da 41301 a 41305), con attività codificate secondo i codici Ateco 2007 da 412000 a 439909. È importante notare che alcuni lavori, come l'installazione di impianti elettrici o idraulici (codici Ateco 2007 da 432101 a 432909), non rientrano in questa categoria.

Condizioni di applicabilità

La riduzione contributiva edilizia 2024 viene applicata ai contributi sociali, escludendo quelli pensionistici, per gli operai a tempo pieno (40 ore settimanali).

Non è valida per i lavoratori a tempo parziale o per coloro che beneficiano di altre agevolazioni. Per i contratti di solidarietà, è applicabile solo ai lavoratori senza riduzione d'orario. È da notare che questa riduzione non è più applicabile ai premi assicurativi Inail.

Requisiti legali e di conformità

Per accedere a questo beneficio è necessario soddisfare determinati standard legali, come la regolarità contributiva attestata dal Durc, il rispetto degli accordi collettivi nazionali, e l'assenza di condanne per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro nel quinquennio precedente.

Domanda telematica e codice di autorizzazione

La domanda per la riduzione contributiva edilizia 2024 deve essere inviata tramite il modulo "Rid-Edil", disponibile sul sito dell'INPS nella sezione "Comunicazioni on-line". In caso di approvazione, verrà assegnato il codice "7N", valido da gennaio ad aprile 2024.

L'esito della domanda sarà visibile nel cassetto previdenziale del contribuente.

È fondamentale ricordare che lo sgravio si applica al periodo da gennaio a dicembre 2023.

Inoltre, in caso di dichiarazioni non veritiere, seguiranno procedure legali e il recupero delle somme indebitamente percepite.

Compilazione del flusso Uniemens

Per gestire gli arretrati del 2023, si utilizza il codice causale L207. Nei casi di matricole sospese o cessate, è necessario inoltrare l'istanza tramite la funzionalità "Contatti" del cassetto previdenziale. Per i lavoratori non più in forza, si segue una procedura specifica, dettagliata nella sezione individuale del flusso Uniemens.

Link di riferimento: http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2024/inps-circ-n-13-del-17-01-2024-riduzione-contributiva-settore-edile.pdf

TRASMISSIONE DATI PER INTERVENTI ENERGETICI

Attivazione portale ENEA versione 2024

E' online la versione 2024 del portale ENEA dove inserire i dati relativi agli interventi di bonus casa ed ecobonus con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2024.

Come funziona e tutte le scadenze.

Bonus fiscali 2024: il nuovo portale ENEA

La piattaforma bonusfiscali enea rappresenta il punto di riferimento per inviare all'ENEA le informazioni relative agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e l'impiego di fonti energetiche rinnovabili che accedono alle detrazioni fiscali **Ecobonus** (art. 14 del D.L. 63/2013) e **Bonus casa** (art. 16.bis del DPR 91/86).

Per gli interventi terminati tra l'1 e il 31 gennaio 2024, la scadenza per l'invio dei dati all'ENEA è fissata a 90 giorni a partire dalla data di attivazione del portale, ovvero il 26 gennaio 2024.

Struttura del nuovo portale ENEA

Il nuovo portale in esame si configura con 2 sezioni distinte e separate, che hanno lo scopo di semplificare la comunicazione in base anche all'intervento. In particolare, il portale viene suddiviso nel seguente modo:

- **Ecobonus:** nella medesima sezione è necessario caricare i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, beneficiari di incentivi che variano dal 50% all'85%.
- **Bonus casa:** dovranno essere inserite i dati degli interventi che si avvalgono delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, inclusi quelli che mirano al risparmio energetico e all'uso di fonti rinnovabili.

Come accedo al servizio?

È possibile accedere al servizio online solo tramite i classici canali di autenticazione, quali:

- SPID;
- CIE.

Portale ENEA ed ecobonus

È necessario inviare all'Enea, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, le informazioni presenti nell'attestato di prestazione energetica, utilizzando l'allegato A al Dm 19 febbraio 2007 e la scheda informativa (allegato E o F) relativa agli interventi effettuati.

Come descritto nei paragrafi precedenti, il nuovo portale ci fornisce la possibilità di procedere con la comunicazione degli interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica regolamentati dalla Legge 296/2006. In particolare, riportiamo la tabella dell'ENEA di tutti gli interventi rientranti all'interno dell'ecobonus con le rispettive aliquote:

Componenti e tecnologie	Aliquota di detrazione
Serramenti e infissi Schermature solari Caldaie a biomassa Caldaie a condensazione classe A	50%
Riqualificazione globale dell'edificio Caldaie condensazione classe a+ sistema termoregolazione evoluto Generatori di aria calda a condensazione Pompe di calore	65%

Scaldacqua a pdc Coibentazione involucro Collettori solari Generatori ibridi Sistemi di building automation Microcogeneratori	
Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)	70%
Interventi su parti comuni dei condomini (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + qualità media dell'involucro)	75%
Interventi su parti comuni dei condomini (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe rischio sismico)	80%
Interventi su parti comuni dei condomini (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi rischio sismico)	85%
Bonus facciate interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio (terminato il 31.12.2022)	90% 2020-21 60% 2022

Portale ENEA e bonus casa

Per le detrazioni fiscali riguardanti la riqualificazione energetica degli edifici in linea con quanto già stabilito, è necessario procedere con la trasmissione telematica delle informazioni relative agli interventi conclusi dal 2018 in poi che rientrano nelle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (bonus casa).

Queste detrazioni sono applicabili in presenza di interventi che comportano un risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili. Riportiamo qui di seguito la tabella riepilogativa degli interventi che usufruiscono del 50%.

Componenti e tecnologie	Tipo di intervento
	<ul style="list-style-type: none"> • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno; • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi;

Strutture edilizie	<ul style="list-style-type: none"> • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno;
Infissi	<ul style="list-style-type: none"> • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi;
Impianti tecnologici	<ul style="list-style-type: none"> • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto; • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto; • microgeneratori ($P_e < 50 \text{kWe}$); • scaldacqua a pompa di calore; • generatori di calore a biomassa; • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità
	<p>di utenze;</p> <ul style="list-style-type: none"> • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019); • teleriscaldamento; • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.

<p>Elettrodomestici¹ solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. primo gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019; 2. primo gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> • forni; • frigoriferi; • lavastoviglie; • piani cottura elettrici; • lavasciuga; • lavatrici; • asciugatrici;
---	--

ENEA: tempistiche e obblighi

Tutta la documentazione relativa ai lavori deve essere inviata a ENEA entro **90 giorni** dalla loro conclusione. Tuttavia, per gli interventi in edilizia libera, nel caso di mancata comunicazione, gli interventi non verranno persi. Mentre per l'ecobonus, non rispettare i termini previsti può portare alla perdita delle agevolazioni fiscali, sebbene in questo caso esista una via di rimedio (remissione in bonis).

ENEA e intelligenza artificiale

Una delle novità presenti all'interno della piattaforma è il connubio tra ENEA e Virgilio. Quest'ultimo, basato sull'intelligenza artificiale, risulta essere un assistente virtuale valido in grado di fornire tutte le risposte immediate e accurate riguardo alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus, Superbonus e bonus casa). Inoltre, Virgilio risulta anche essere costantemente aggiornato tramite le ultime risoluzioni e circolari dell'Agenzia delle Entrate.

DETRAZIONE 50% PER INSTALLAZIONE TELECAMERE DI SICUREZZA

Agenzia delle Entrate – Fisco Oggi

Se stai pensando di potenziare la sicurezza della tua casa rendendola più protetta contro gli atti illeciti, potresti avere un alleato insospettabile: il bonus ristrutturazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente confermato che l'installazione di telecamere collegate con centri di vigilanza privati rientra tra gli interventi che danno diritto al bonus ristrutturazioni del 50%, ovvero la detrazione Irpef del 50% delle spese per il recupero del patrimonio edilizio.

Bonus ristrutturazioni e telecamera collegata ad un centro di vigilanza

Per motivi di sicurezza personale ho intenzione di installare nella mia abitazione una fotocamera con collegamento a un centro di vigilanza privato. Se pago con il bonifico parlante previsto per le ristrutturazioni edilizie posso detrarre le spese per l'installazione e per la vigilanza?

Questo il quesito di un contribuente posto all'attenzione di "Fisco Oggi".

Secondo quanto riportato dalla rivista online dell'Agenzia delle Entrate, questo tipo di intervento è considerato tra i lavori finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (art. 16-bis, comma 1, lett. f del Tuir). Tuttavia, è importante sottolineare che la detrazione si applica solo alle spese sostenute per interventi sugli immobili.

In altre parole non è possibile portare in detrazione gli importi pagati all'istituto di vigilanza, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare . 13/2001 .

Questo significa che, se stai pianificando interventi per la prevenzione del rischio, assicurati che siano direttamente collegati agli immobili.

Rischio intrusione: gli interventi ammessi alla detrazione del 50%

Ricordiamo che la guida ufficiale al Bonus Ristrutturazioni definisce gli "atti illeciti" come quelli penalmente illeciti, quali furto, aggressione, sequestro di persona e altri reati che comportano la lesione di diritti giuridicamente protetti. La detrazione si applica solo alle spese sostenute per interventi sugli immobili, escludendo, ad esempio, i contratti con istituti di vigilanza.

Tra gli interventi detraibili rientrano il rafforzamento di cancellate, l'apposizione di grate, porte blindate.

te, serrature sicure, installazione di rilevatori e molto altro. Le fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati sono anch'esse incluse, insieme ad altre misure di sicurezza.

In conclusione, se vuoi garantire la sicurezza della tua abitazione e godere dei vantaggi fiscali del bonus ristrutturazioni, assicurati di pianificare interventi che rientrino nelle detrazioni fiscali, con tranquillità e risparmio.



LL.PP.

LL.PP.

MICRO ACQUISTI E AFFIDAMENTI DIRETTI INFERIORI A 5.000 EURO

Comunicato del Presidente ANAC del 10.01.2024

Con un comunicato del 10 gennaio 2024, l'ANAC ha fornito alcune indicazioni principali di carattere transitorio in materia di digitalizzazione per i micro acquisti e affidamenti diretti di importi inferiori a 5.000 €. Come ormai noto, l'inizio del nuovo anno ha portato con sé anche una svolta epocale che ha interessato il mondo delle costruzioni: l'entrata in vigore della disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, come previsto nel Libro I, Parte II del codice appalti. Queste nuove disposizioni dettano l'obbligo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di adottare piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD) per le procedure di affidamento e esecuzione dei contratti pubblici dal 1° gennaio 2024.

Obiettivo principale della digitalizzazione

L'obiettivo di questa innovazione è garantire una maggiore trasparenza e pubblicità legale attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), consentendo la trasmissione in tempo reale delle informazioni e l'utilizzo completo del fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Secondo la decisione dell'ANAC, confermata fino al 30 settembre 2024, le stazioni appaltanti possono continuare a utilizzare l'interfaccia web dell'ANAC per gli appalti sotto i 5.000 euro. Questa scelta è stata dettata dalla necessità di agevolare le procedure per le stazioni appaltanti, garantendo nel contempo la trasparenza e la pubblicità legale degli atti di gara.

Il presidente dell'ANAC Busia ha spiegato che questa fase transitoria mira a garantire una serie di servizi essenziali, come la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, attraverso l'interfaccia web dell'ANAC. Tuttavia, a partire dal 1° ottobre 2024 sarà obbligatorio utilizzare le piattaforme certificate anche per micro acquisti e affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

Secondo il Ministero dell'Innovazione Tecnologica (MIT), a partire dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti devono obbligatoriamente utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per tutte le fasi degli appalti pubblici. Tuttavia, alcuni esperti sostengono che ciò potrebbe essere in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa.

Codice appalti e micro acquisti e affidamenti diretti 5.000 euro

L'obbligo di utilizzare le piattaforme certificate per i micro affidamenti potrebbe comportare alcune complicazioni, in particolare per coloro che non sono esperti nell'uso degli strumenti digitali. Per allinearli con il nuovo codice dei contratti pubblici, in vista delle nuove disposizioni.

Link di riferimento: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/193419755/Comunicato+del+Presidente+del+10+gennaio+2024.pdf/218e8567-64ef-ba75-536d-89ebc14d7947?t=1704977439233>

COLLAUDO DI NUOVE INFRASTRUTTURE

Decreto Ministeriale 07.12.2023 (G.U. n. 10 del 13.01.2024)

Il nuovo decreto emanato il 7 dicembre scorso dal Ministero delle Infrastrutture avrà un impatto significativo sulle procedure di collaudo delle infrastrutture di grande rilevanza o complessità.

Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2024, definisce nel dettaglio le modalità e i limiti relativi agli oneri per i servizi di supporto e di indagine, con un focus sull'utilizzo dei fondi messi a disposizione dell'ente concedente per la realizzazione di infrastrutture.

Se operi nell'ambito degli appalti pubblici o dell'edilizia, è fondamentale tenerti aggiornato sulle nuove regole e opportunità. Per garantirti il successo in questo passaggio può essere importante usare uno strumento per capitolati speciali d'appalto e schemi di contratto in cui trovi i documenti conformi sia al vecchio che al nuovo codice degli appalti dlgs 36/2023.

Collaudo delle infrastrutture

Il collaudo delle infrastrutture, come indicato nel decreto, segue le norme stabilite per gli appalti di lavori definiti dall'art. 206 del dlgs 36/2023, il quale specifica l'applicabilità del decreto ai contratti di affidamento di servizi globali che riguardano infrastrutture di grande rilevanza o complessità.

Art. 206 dlgs 36/2023

Le disposizioni emanate dall'art. 206 dlgs 36/2023 fanno riferimento alla disciplina dei controlli sull'esecuzione e collaudo, con un focus sulle infrastrutture di grande rilevanza o complessità. L'autorizzazione alle commissioni di collaudo per avvalersi dei servizi di supporto e indagine di esperti del settore è un elemento chiave.

Inoltre l'articolo in esame stabilisce che il collaudo delle infrastrutture deve avvenire conformemente alle norme riguardanti gli appalti di lavori. In particolare, per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, l'ente concedente ha il potere di rilasciare alle commissioni di collaudo l'autorizzazione per usufruire dei servizi di supporto e di indagine forniti da esperti nel settore.

Gli oneri finanziari derivanti da tali servizi sono a carico dei fondi disponibili per l'ente concedente, e le modalità e i limiti sono definiti attraverso un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministro dell'economia e delle finanze.

È inoltre vietato che l'affidatario dei servizi di supporto al collaudo abbia legami con coloro che hanno progettato, diretto, eseguito o controllato la realizzazione dell'infrastruttura.

1. Il collaudo delle infrastrutture è effettuato nei modi e nei termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità l'ente concedente può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione dell'ente concedente per la realizzazione delle predette infrastrutture con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, eseguito o controllato in tutto o in parte il compimento della infrastruttura.

Decreto 7 dicembre 2023: obiettivi

Il decreto identifica chiaramente l'"ente concedente" come colui che affida il servizio globale, come definito dall'art. 3, comma 1, del dlgs 36/2023. Il testo dell'articolo delinea le regole per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, i quali devono promuovere l'accesso al mercato degli operatori economici, seguendo le modalità stabilite dal codice.

Questo accesso deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.

Decreto 7 dicembre 2023: le modalità e i limiti imposti

L'art. 3 (modalità e limiti) presente all'interno del decreto in esame porta con sé importanti novità per il processo dell'autorizzazione e l'affidamento dei servizi specialistici di supporto o di indagine durante il collaudo di infrastrutture di grande rilevanza o complessità. Ecco i punti chiave:

1. la commissione di collaudo, dopo aver rilevato la necessità di servizi di supporto o indagine durante una visita in corso d'opera, deve inviare una richiesta motivata all'ente concedente entro 10

- giorni dalla sottoscrizione del verbale;
- l'ente, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, valuta l'importo dei servizi richiesti e comunica alla commissione l'autorizzazione o i motivi per cui l'istanza è stata respinta, considerando che l'importo non può superare i fondi previsti per l'infrastruttura;
 - con l'autorizzazione, l'ente procede all'affidamento del servizio nel rispetto delle normative dell'Unione europea, del codice dei contratti pubblici e delle norme di settore;
 - corrispettivi dei servizi sono calcolati secondo le disposizioni dell'allegato I.13 (determinazione dei parametri per la progettazione, il quale fornisce le procedure per calcolare i corrispettivi necessari per le fasi progettuali nei contratti per i servizi di ingegneria e architettura. Tali corrispettivi vengono determinati attraverso l'attualizzazione del quadro tariffario specificato nella tabella Z-2 del decreto ministeriale del 17 giugno 2016) e dell'art. 29, comma 1, dell'allegato II.14 (direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva..
 - per le indagini specialistiche, i prezzi unitari di riferimento sono dedotti dai prezziari o dalle disposizioni specifiche del codice dei contratti pubblici. In mancanza di dati standardizzati, i costi sono determinati con riferimento a listini ufficiali o camere di commercio locali, o mediante la formazione di prezzi ad hoc;
 - il soggetto affidatario dei servizi deve possedere competenze e esperienza documentate nel settore, oltre a requisiti specifici, come una laurea tecnica e aggiornamenti continui; l'affidatario non può avere legami con chi ha progettato, diretto, eseguito o controllato l'infrastruttura negli ultimi due anni. Non possono esserci rapporti di collegamento con la commissione di collaudo.
- Il settore delle costruzioni sta affrontando nel quotidiano una serie di cambiamenti significativi per la corretta attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/01/13/24A00096/sg>

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NUOVO BANDO TIPO

ANAC – Bando Tipo n. 2/2023

A qualche mese dalla pubblicazione dello Schema di Bando tipo n. 1/2023 (27 giugno 2023), l'ANAC ha reso disponibile lo Schema di Bando tipo n. 2/2023 che definisce la procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea (215.000 euro) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Ricordiamo che l'ANAC – secondo quanto stabilito dall'art. 222, comma 2 del dlgs 36/2023 – fornisce supporto alle stazioni appaltanti attraverso l'elaborazione di bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, con lo scopo di uniformare le procedure di gara.

Cosa prevede lo schema di Bando tipo n. 2/2023 per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria

Lo schema di bando tipo n.2 recepisce:

- il nuovo Codice dei contratti (dlgs 36/2023);
- la legge 21 aprile 2023, n. 49 (legge sull'equo compenso);
- il decreto ministeriale 17 giugno 2016 (c.d. "Decreto Parametri") così come integrato dall'Allegato I.13 del Codice.

Acquisterà efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Lo schema è particolarmente importante perché colma un vuoto operativo derivante dalla scarsa chiarezza e la mancanza di coordinamento delle norme.

La missione fondamentale sottesa allo Schema di Bando tipo n. 2/2023 è assicurare la trasparenza e l'imparzialità nel processo di selezione dei fornitori di servizi di architettura ed ingegneria per i contratti pubblici. La metodologia adottata poggia sul principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata mediante il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

Alla redazione del nuovo bando hanno collaborato con l'ANAC:

- Consip;
- ITACA/Soggetti aggregatori;
- Invitalia;
- IFEL;
- OICE;
- ANCE.

Bando tipo n. 2: consultazione pubblica e termine di invio

Il testo è sottoposto a consultazione pubblica. Gli stakeholder interessati sono invitati a inviare i propri contributi entro il 1° marzo 2024 alle ore 23:59, seguendo le istruzioni fornite all'interno dei documenti messi a disposizione dall'ANAC.

In particolare, l'Autorità ha individuato aree specifiche del bando in cui ritiene opportuno acquisire l'avviso degli stakeholder, fornendo opzioni di regolazione e spiegando le relative conseguenze applicative.

Link di riferimento: <https://www.anticorruzione.it/-/schema-di-bando-tipo-n.-2/2023>

PROGETTISTI DELLE P.A. E ISCRIZIONE ALL'ALBO

Parere ANAC – Funz. Cons. 64/2023

Sei un tecnico coinvolto nella progettazione interna all'amministrazione e ti stai chiedendo se l'iscrizione all'Albo professionale è obbligatoria? Sul quesito è intervenuta recentemente l'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) a far chiarezza sulle normative vigenti con il parere 64/2024.

Progettisti della P.A. e liberi professionisti a confronto sull'obbligo d'iscrizione all'Albo

Il quesito in esame sul quale è intervenuta l'Anac riguarda i requisiti professionali dei progettisti interni alle Pubbliche amministrazioni e se sia necessaria l'iscrizione all'Albo.

La domanda evidenzia che il dlgs 36/2023 (nuovo codice appalti o meglio, codice dei contratti pubblici) non riporta disposizioni specifiche in proposito, al contrario, l'abilitazione all'esercizio della professione è chiaramente richiesta. Insomma, a differenza del precedente dlgs 50/2016, che prescriveva l'iscrizione per i professionisti esterni, il nuovo codice appalti sembra non imporre tale obbligo per i progettisti interni alla Pubblica Amministrazione.

Anac premette che in base all'art. 34 (Allegato II.12, parte V) del nuovo codice, i requisiti professionali per la partecipazione alle procedure di affidamento degli incarichi tecnici riguardano principalmente i tecnici esterni. Quindi, sembra che l'iscrizione all'Albo sia richiesta solo per i professionisti esterni all'ente.

L'Autorità, in un precedente avviso, ha sottolineato che per la progettazione interna, l'iscrizione all'Albo dei dipendenti pubblici potrebbe non essere rilevante, poiché la prestazione è considerata nei normali obblighi di lavoro del dipendente e non una qualità requisito necessaria ad un professionista esterno contraente con la P.A.

Si ricorda che il previgente dlgs 50/2016, esclusivamente per i professionisti esterni alla stazione appaltante, e non anche per i progettisti interni, prescriveva il possesso (tra l'altro) dell'iscrizione all'Albo professionale.

La conclusione a cui perviene l'Anac è che in assenza di diverse indicazioni nel dlgs 36/2023 può quindi ritenersi confermata dal nuovo Codice, l'insussistenza di un obbligo di iscrizione all'Albo per i progettisti interni all'amministrazione, fermo restando in ogni caso il possesso di idonea competenza in materia, in base alle caratteristiche dell'oggetto della progettazione affinché venga garantita la qualità della stessa e l'abilitazione all'esercizio della professione, quest'ultima funzionale alla sottoscrizione del progetto e alla correlata assunzione di responsabilità, secondo le previsioni dell'ordinamento professionale.

Rimane l'obbligo della copertura assicurativa anche per i progettisti della P.A.

Per quanto riguarda l'obbligo di copertura assicurativa per i progettisti interni, sebbene non sia espressamente previsto nel dlgs 36/2023, l'art. 2, comma 4, sottolinea la necessità di azioni per la copertura assicurativa del personale. Inoltre, l'art. 45 del codice indica che una parte degli incentivi

deve essere utilizzata per coprire gli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, confermando l'obbligatorietà delle polizze per i progettisti interni.

Il parere della Corte dei Conti e il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti confermano l'obbligo delle polizze professionali per i progettisti interni, con spese a carico del quadro economico dell'intervento.

Ti ricordo che costituisce obbligo professionale, ma anche per una maggiore garanzia di trasparenza, la redazione in forma scritta o digitale del preventivo spesa della prestazione (legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", che ha modificato l'articolo 9, comma 4, del dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

Link di riferimento: <https://www.anticorruzione.it/-/parere-funzione-consultiva-n.-64-del-10-gennaio-2024>



SICUREZZA

SICUREZZA

MANCATO RILASCIO CERTIFICATI DI CONFORMITÀ IMPIANTI

Ordinanza della Corte di Cassazione n. 34785/2023

Un impianto tecnologico realizzato a regola d'arte trova il suo naturale compimento nell'attestazione e nel rilascio finale dei relativi certificati di conformità da chi lo ha messo in opera. Detti certificati di conformità (dichiarazione di conformità impianti nota anche come "DiCo") possono assumere estrema rilevanza, soprattutto quando si tratta di controversie legali. Un recente verdetto della Corte di Cassazione (ordinanza n. 34785/2023) fornisce una panoramica interessante su come il mancato rilascio di tali certificazioni possa influire sui diritti delle parti coinvolte.

Grazie a questa soluzione integrata, è possibile ottenere con facilità le dichiarazioni di conformità per diverse tipologie di impianti, tra cui quelli elettrici, idrici, termici, a gas e antincendio. Il processo di compilazione è assistito, con indicazioni dettagliate per prevenire eventuali errori, con controlli automatici sulla conformità dei dati inseriti rispetto alle normative vigenti.

Mancata consegna certificato di conformità impianti. È possibile chiedere un risarcimento danni all'impresa? E in quale misura?

Un'impresa, dopo aver completato i lavori di ristrutturazione, si trovava coinvolta in una controversia legale per il mancato pagamento di 36.000 euro da parte del committente. Il committente dei lavori, a fronte del decreto ingiuntivo per il pagamento avanzato dall'impresa, sollevava un punto interessante: la mancata emissione dei certificati di conformità degli impianti elettrico ed idraulico.

La questione finiva in tribunale con una richiesta di risarcimento da parte del committente di 30mila euro. Ma il giudice di primo grado, se imponeva il pagamento, seppur ridotto, di quanto dovuto all'impresa, condannava l'impresa stessa a versare 17.675 euro al committente.

Certificazioni in ritardo e il processo di appello

L'impresa presentava quindi appello, sostenendo di aver già prodotto le certificazioni. La Corte di Appello riduceva il risarcimento, ma la questione centrale rimaneva: il ritardo nella presentazione della documentazione e la mancanza di prova del danno subito dal committente.

Quest'ultimo ricorreva, infine, in Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione: il risarcimento del danno dovrà essere calcolato in base all'effettivo danno subito

La Corte di Cassazione annulla la sentenza di appello rinviando il tutto a nuovo giudizio per il ricalcolo del danno. Gli ermellini sottolineano l'errore nel basare la decisione su elementi non regolarmente introdotti in giudizio. La pronuncia rivela un punto cruciale: il risarcimento deve essere proporzionato al danno effettivo causato dalla mancata emissione delle certificazioni.

Criteri per il risarcimento

Secondo la Suprema Corte, il risarcimento deve considerare l'effettivo pregiudizio subito a causa del mancato rilascio delle certificazioni. Tre situazioni possono delinearsi:

- certificazioni rilasciate con ritardo: il risarcimento è limitato al pregiudizio subito per il ritardo;
- certificazioni non rese disponibili: il risarcimento copre il costo per ottenere le certificazioni da un'altra impresa;
- impossibilità di ottenere certificazioni (ad es. per non conformità degli impianti): il risarcimento deve essere pari al costo dei lavori solo se gli impianti non possono ottenere le certificazioni.

In conclusione, l'ordinanza offre chiarezza su come affrontare il danno derivante dalla mancata emissione dei certificati di conformità impianti, definendo criteri essenziali per una giusta liquidazione del risarcimento.

Link di riferimento: <https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2023/12/14/AllegatiPDF/34785.pdf>



VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

PIANO NAZIONALE D'AZIONE PER IL RADON

DPCM 11 gennaio 2024 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2024)

E' stato pubblicato il DPCM 11.01.2024 recante l'adozione del Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032.

Il radon è un gas radioattivo naturale che, se inalato, può dare origine a processi di cancerogenesi a livello dell'epitelio bronchiale tramite i suoi prodotti di decadimento. Il maggior contributo alla concentrazione di radon indoor proviene dal suolo, dal quale penetra all'interno degli edifici.

il Piano nazionale è previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. 31.07.2020, n.101 e stabilisce, in conformità con le disposizioni normative nazionali e comunitarie, gli obiettivi per affrontare i rischi a lungo termine e ridurre l'esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/02/21/24A00877/sg>

CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO

UNI EN 13501-2:2023

Sul sito web di UNI è disponibile la nuova edizione della norma UNI EN 13501-2:2023 CLASSIFICAZIONE AL FUOCO DEI PRODOTTI E DEGLI ELEMENTI DA COSTRUZIONE - PARTE 2: CLASSIFICAZIONE IN BASE AI RISULTATI DELLE PROVE DI RESISTENZA AL FUOCO E/O CONTROLLO DEI FUMI, ESCLUSI I SISTEMI DI VENTILAZIONE.

La norma specifica le procedure di classificazione dei prodotti da costruzione e elementi di un fabbricato mediante l'utilizzo di dati delle prove di resistenza al fuoco che rientrano all'interno del campo di diretta applicazione del risultato di prova ed anche le classificazioni sulla base dell'applicazione estesa del risultato di prova.

La norma si applica a:

- a) elementi portanti senza funzione di compartimento antincendio
- b) elementi portanti con funzione di compartimento incendio;
- c) prodotti e sistemi per la protezione di elementi o parti di opere;
- d) elementi non portanti o parti di opere, con o senza vetri;

e) rivestimenti per pareti e soffitto con capacità di protezione antincendio.

Sono escluse le prove sulle porte resistenti al fuoco di ascensori in accordo con la norma EN 81-58.

La norma UNI EN 13501-2:2023 sostituisce la UNI EN 13501-2:2009.

Link di riferimento: <https://store.uni.com/uni-en-13501-2-2023>

DISEGNO DI LEGGE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA PREVENZIONE INCENDI

Disegno di Legge 9 gennaio 2024

Il 9 gennaio 2024 il Consiglio dei Ministri ha presentato un disegno di legge riguardante la delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, compresi i procedimenti di prevenzione incendi. L'art. 5 del disegno di legge stabilisce i criteri direttivi specifici di semplificazione, razionalizzazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di prevenzione degli incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti, nel rispetto di determinati principi.

Link di riferimento: https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/testi/57845_testi.htm

ANTINCENDIO LOCAZIONI BREVI

Legge 15 dicembre 2023, n. 191 (G.U. n. 293 del 16.12.2023)

Con l'entrata in vigore della Legge 191/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre, è stato introdotto un quadro normativo significativo in merito alla sicurezza antincendio nelle case destinate a locazioni brevi. Il provvedimento, in vigore dal 17 dicembre, focalizza l'attenzione sull'adeguamento degli immobili ad uso abitativo gestiti in forma imprenditoriale, imponendo requisiti stringenti a garanzia della sicurezza degli occupanti. Ti consiglio, perciò, di utilizzare un software professionale per il calcolo del carico incendio che ti consenta di effettuare correttamente il calcolo secondo le norme in vigore.

Nuovi standard di sicurezza antincendio

L'articolo 13-ter della legge sottolinea l'importanza della sicurezza antincendio per le unità immobiliari destinate a locazioni brevi. Oltre al rispetto delle normative statali e regionali esistenti, la legge stabilisce requisiti specifici per gli impianti antincendio. Tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio funzionanti. Inoltre è obbligatorio posizionare estintori portatili a norma di legge in posizioni strategiche, prossime agli accessi e vicino alle aree di maggior rischio. Il numero di estintori richiesto segue precise direttive: è necessario un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento, così da garantire una copertura adeguata su tutta la superficie dell'immobile. Le specifiche sui tipi di estintori sono dettagliate nell'allegato I del decreto del Ministro dell'interno del 3 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Il comma 8 dell'articolo 13 ter della legge impone l'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per chi gestisce locazioni turistiche in forma imprenditoriale. Questa procedura, regolamentata dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve essere presentata presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si svolge l'attività. Nel caso di gestione tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

Codice Identificativo Nazionale (CIN) per una maggiore trasparenza

Il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale è sottolineato dal primo comma dell'articolo. Il Ministero del Turismo assegna un Codice Identificativo Nazionale (CIN) alle unità immobiliari destinate a locazioni brevi, contribuendo così alla trasparenza del mercato e contrastando forme irregolari di ospitalità. Questo codice, assegnato tramite una procedura automatizzata, viene esteso anche alle strutture turistico-ricettive, consolidando una banca dati gestita dal Ministero stesso.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/12/16/293/sg/pdf>

LINEE GUIDA ANTINCENDIO SVEDESI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA A BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

linea guida GUIDELINES FOR THE FIRE PROTECTION OF BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEMS

Sul sito web di RISE, un importante istituto di ricerca statale svedese, è stata pubblicata la linea guida GUIDELINES FOR THE FIRE PROTECTION OF BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEMS, un importante documento sulla protezione antincendio di sistemi di accumulo di energia (BESS) mediante batterie agli ioni di litio.

Le linee guida si possono applicare a sistemi di accumulo di tre categorie di applicazioni, riferite ad uso domestico unifamiliare, per condomini o attività commerciali e per applicazioni commerciali su larga scala e BESS di tipo mobile.

Le linee guida costituiscono un elemento di supporto in ambito di progettazione antincendio.

Link di riferimento: <https://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:1824438/FULLTEXT02.pdf>

RUBRICA AGGIORNAMENTO TECNICO-NORMATIVO SU RIVISTA ANTINCENDIO

La rivista ANTINCENDIO di EPC si arricchisce di una nuova rubrica mensile, dedicata all'aggiornamento tecnico normativo, con la pubblicazione dei provvedimenti e delle normative tecniche più recenti in materia di prevenzione incendi e di sicurezza, di maggiore interesse per l'attività dei professionisti antincendio e degli esperti del settore.



VARIE

VARIE

QUALITÀ DELL'ARIA NEI LUOGHI DI LAVORO

Sul sito web di INAIL è stato pubblicato LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEI LUOGHI DI LAVORO, un volume molto interessante sulla qualità dell'aria indoor e sulle condizioni che incidono sul benessere dei lavoratori e che possono interferire con la normale attività, oltre che sulla produttività.

La qualità dell'aria è influenzata dalla simultanea presenza negli ambienti di lavoro di molte sostanze di origine diversa, sia prodotte dal normale processo di respirazione umana, sia emesse dai materiali presenti o introdotte dall'esterno.

Il volume tiene conto delle indicazioni nell'Allegato IV "Luoghi di lavoro" al decreto legislativo 81/2008 riguardo alla qualità dell'aria.

Link di riferimento: <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-la-valutazione-qualita-aria-nei-luoghi-lavoro.html>